



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai
sensi del Decreto Legislativo 231/01
Parte Speciale H– Delitti contro l'industria e il
commercio**

Rev. 00 del 17.04.2025

**approvato dal Presidente (Legale rappresentante e Amministratore Unico)
con atto n. 44 del 17.04.2025**

Sommario

1. Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale H – Delitti contro l'industria e il commercio.....	3
2. Le tipologie dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto).....	3
3. Le attività sensibili	7
4. Destinatari della Parte Speciale.....	7
5. Principi generali di comportamento e i protocolli di controllo	7
6. I flussi informativi in favore dell'Organismo di vigilanza.....	8

1. Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale H – Delitti contro l'industria e il commercio

L'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/01 è stato aggiunto dall'art. 15 n. 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99.

Le norme, cui l'art. 25-bis.1 rinvia, sono inserite nel Titolo VIII, Capo II del codice penale dedicato ai delitti contro l'industria e il commercio e sono poste a tutela del sistema economico nazionale, con particolare riferimento alle attività produttive e di scambio.

Si tratta dei seguenti reati previsti dal codice penale:

- art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- art. 513-bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- art. 514 - Frodi contro le industrie nazionali
- art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio
- art. 516 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- art. 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- art. 517-ter - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- art. 517-quater - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Sotto il profilo sanzionatorio, si evidenzia che in tutti i casi sono applicabili le sanzioni pecuniarie, le cui quote variano a seconda della gravità dell'illecito. Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01 si applicano solo per le più gravi ipotesi di illecita concorrenza con minaccia o violenza e frodi contro le industrie nazionali di cui agli artt. 513-bis e 514 c.p.

2. Le tipologie dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto)

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Si precisa che:

- la condotta consiste nell'adoperare violenza o mezzi fraudolenti con modalità idonee ad impedire l'esercizio dell'attività industriale o commerciale; si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata, o ne è mutata la destinazione; per "mezzi fraudolenti" si intendono quei mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne, restando invece escluse dal novero delle condotte rilevanti altri mezzi illeciti, come, ad esempio, il mantenimento della vittima in condizione di ignoranza;
- il delitto è a dolo specifico e consiste, oltre che nella previsione e volontà del fatto - mettere in pericolo l'attività commerciale o industriale -, anche nel fine di cagionare l'impedimento o il turbamento delle attività.

Notevole importanza assume il rapporto tra la disposizione in esame e la disciplina codicistica sulla concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., posto che, nella prassi, la condotta tipica viene tenuta dal concorrente sleale o da un suo collaboratore o dipendente.

Ai sensi del suddetto articolo, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

La condotta dell'agente deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Si tratta di un reato "proprio", in quanto il soggetto agente può essere solo colui che esercita un'attività industriale, commerciale o produttiva, quindi un imprenditore.

Si tratta di un'incriminazione che si muove in un'ottica di tutela dell'iniziativa economica lecita da forme di aggressione perpetrate dalla criminalità organizzata che, soprattutto in ambienti "ad alta densità mafiosa", tende sempre più ad inserirsi nel circuito dell'economia lecita. Tuttavia, la mancanza nella norma di qualsiasi riferimento ai fatti di criminalità organizzata, presuppone, comunque, la rilevanza a livello penale delle condotte poste in essere da imprenditori non legati a sodalizi criminali.

Si precisa che:

- la condotta è costituita da qualunque atto che possa incidere negativamente sulla concorrenza e che si concretizzi in forme di intimidazione tendenti a controllare, o anche solo a condizionare, le attività tutelate dalla norma. Quindi, i comportamenti tipizzati non devono coincidere necessariamente con gli atti di concorrenza sleale previsti dall'art. 2598 c.c.1;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico: ai fini del riconoscimento della colpevolezza, basta l'accertamento della previsione e volontà di porre in essere le condotte incriminate.

Tale fattispecie rileva, ad esempio, nel caso di accordi collusivi tra più imprese finalizzate all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, che non aderiscono al *pactum sceleris*, e che vengono scoraggiati dal presentare offerte competitive in base alla forza di intimidazione che le altre imprese, in virtù della loro contiguità all'associazione mafiosa, riescono ad esercitare.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Il reato è comune, potendo essere commesso da chiunque realizzi le condotte di vendita o messa in circolazione di beni non genuini, contrassegnati da nomi, marchi e altri segni distintivi contraffatti o alterati.

Si tratta, peraltro, di una fattispecie con evento di danno: affinché l'illecito possa dirsi consumato, è necessario che si accerti "il nocumento all'industria nazionale", ossia un imponente pregiudizio in tutto il paese per l'intero comparto produttivo colpito.

Tale elemento consente di cogliere la differenza tra la fattispecie dell'art. 514 c.p. e quelle, pure rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, descritte dagli artt. 474 e 517 c.p.. Infatti, se il predetto danno all'industria nazionale non si verifica, la condotta ricade nella portata applicativa degli artt. 474 e 517 c.p. a seconda che i contrassegni (marchi ed altri segni distintivi) siano registrati o meno.

Per la nozione di marchio e segno distintivo, valgono le considerazioni fatte in riferimento all'art. 473 c.p.

Quanto ai "nomi", per essi si intendono tutti gli elementi identificativi del prodotto e della sua provenienza costituiti da una parola o da un insieme di parole e non ricompresi nel concetto di marchio.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, ovvero nella previsione e volontà di realizzare la condotta creando il nocumento all'industria nazionale e nella consapevolezza circa la non genuinità dei segni distintivi dei prodotti.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la norma descriva un reato "proprio", in quanto realizzabile soltanto da chi eserciti (anche di fatto) un'attività commerciale, da intendersi in senso lato come scambio di beni e servizi. Tra i soggetti attivi del reato si possono comprendere, però, anche dipendenti, familiari, rappresentante o socio del titolare della ditta purché abbiano effettivamente commesso il reato o concorso nella sua realizzazione.

Anche tale fattispecie di reato, come in precedenza sottolineato, è posta a tutela del sistema economico nazionale, ma con riferimento specifico all'onestà e alla correttezza degli scambi.

Si precisa che:

- la condotta rilevante consiste, alternativamente, nella consegna di una cosa mobile per un'altra (*aliud pro alio*), ovvero in una *res* diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità e quantità. All'uopo, si intende per:
 - origine: il luogo geografico di produzione del bene che, in virtù di tale legame, acquisti un particolare pregio;
 - provenienza: l'indicazione della persona, fisica o giuridica che produce il bene;
 - qualità: la composizione fisico-chimica del bene;
 - quantità: il dato ponderale o numerico della merce;
- la condotta di "consegna" si realizza anche nei sistemi di vendita cd. "self service" in cui il prodotto non soltanto è offerto ma messo a completa disposizione del pubblico;
- il delitto è a dolo generico, consistente nella previsione e volontà della condotta, mentre restano irrilevanti i motivi che spingono l'agente.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito dell'azienda, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Erogazione del servizio manutenzione.
- Gestione dei rapporti con gli utenti

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

L'individuazione del soggetto attivo si ricava, *per relationem*, dall'art. 515 c.p. sulla "Frode nell'esercizio in commercio". Infatti, sebbene la norma si riferisca a "chiunque" realizzi una delle condotte descritte, il reato potrebbe essere qualificato come "proprio", poiché compiuto da colui il quale esercita (anche di fatto) un'attività commerciale.

Quanto alla condotta, con l'espressione "porre in vendita" si intende uno scambio di beni a titolo oneroso, mentre con l'espressione "mettere in circolazione" si intende l'attività generica di chi pone in contatto la merce con il pubblico, anche gratuitamente.

Si precisa che:

- l'oggetto materiale della condotta è costituito dalla vendita o distribuzione di sostanze alimentari in violazione dei requisiti fissati da specifiche normative di settore;
- la fattispecie delittuosa è caratterizzata dal dolo generico, ossia dalla consapevolezza del carattere non genuino del prodotto e dalla volontà di presentarlo come genuino;
- il reato di "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine" si pone in rapporto di sussidiarietà rispetto al reato previsto dall'art. 515 c.p. poiché consiste in un'attività preparatoria rispetto a quella materiale della consegna del bene.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Rispetto alla fattispecie disciplinata dall'articolo precedente, quella in commento si differenzia per l'oggetto materiale della condotta costituito dalle opere d'ingegno e dai prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno il compratore su origine, provenienza e qualità dell'opera o del prodotto.

Peraltro, il reato si distingue anche da quello di "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" di cui all'art. 474 c.p.

La norma contiene, in primo luogo, una clausola di sussidiarietà finalizzata ad escludere la configurabilità della fattispecie criminosa in presenza di elementi costitutivi di fattispecie contemplate in altre disposizioni di legge. Inoltre, mentre l'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione o nell'alterazione del marchio o di altri segni distintivi, l'art. 517 c.p. ha lo scopo di assicurare l'onestà degli scambi contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti, sicché trova applicazione anche quando, in assenza di una vera e propria attività di falsificazione, i contrassegni illegittimamente utilizzati risultino equivoci.

Ai fini della configurabilità della fattispecie, non occorre che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto a norma della normativa interna o internazionale.

L'art. 517 c.p. prevede due condotte alternative consistenti nel "porre in vendita" ovvero nel "mettere altrimenti in circolazione" prodotti con attitudine ingannatoria. La prima condotta consiste nell'offerta di un determinato bene a titolo oneroso, mentre la seconda ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo oneroso.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico e, cioè, dalla previsione e volontà di indurre in errore il consumatore in ordine all'esatta provenienza del bene commercializzato.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

In via generale, si osserva che l'art. 15 L. 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito *ex novo* la norma in esame nel codice penale e, successivamente, ha operato un rinvio alla responsabilità amministrativa dell'ente.

L'art. 517 ter, comma 1, c.p. appresta una tutela specifica per i prodotti rispetto ai quali sussiste un titolo di proprietà industriale, dalle condotte di fabbricazione e di utilizzo a livello industriale del prodotto stesso.

Si precisa che:

- la procedibilità dell'azione penale è subordinata alla proposizione della querela della persona offesa entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato;
- la fattispecie delittuosa è caratterizzata dal dolo generico, ossia dalla previsione e volontà di realizzare le condotte incriminate. Peraltro, il riconoscimento della colpevolezza è subordinato all'accertamento della conoscenza da parte del soggetto agente del titolo di proprietà industriale che viene illegalmente sfruttato o violato.

Il comma 2 sanziona condotte di vendita, commercializzazione e scambio in senso lato dei prodotti di cui al comma 1.

Si precisa che:

- in mancanza di un'indicazione espressa, per i reati di cui al comma 2 è prevista la procedibilità d'ufficio;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, perché è necessario accertare, oltre alla previsione e volontà dell'azione, anche l'ulteriore fine di trarre profitto.

Quanto alla differenza tra il reato previsto dall'art. 473 c.p. e quello in esame, si evidenzia che il primo ricomprende casi riconducibili ad ipotesi di falso, di produzione o vendita da parte di un soggetto estraneo al titolare (uso senza il consenso del diritto, come ad es. il caso di una licenza scaduta, o di uso senza licenza); la fattispecie prevista dall'art 517-ter c.p. è destinata, invece, a reprimere penalmente le violazioni, orizzontali o verticali, di contratti leciti – un uso cioè oltre il consenso - (si pensi a contratti nei casi non lesivi dei divieti di restrizioni quantitative, di importazioni parallele, o di patti in lesione del diritto anti-trust, e cioè di tutti quei patti che non hanno l'effetto di falsare il regime di lecita concorrenza mediante intese restrittive su quantità, territorio, sbocchi, field of use restraints, etc.).

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Come osservato per la norma precedente, anche tale disposizione è stata inserita nel codice penale dalla L. n. 99/09 e successivamente richiamata quale reato-presupposto dell'illecito amministrativo dell'ente.

Si precisa che:

- le condotte incriminate consistono sia nella contraffazione e alterazione dei prodotti oggetto di tutela, sia nella commercializzazione e nello scambio in senso lato dei prodotti stessi. Per le nozioni di contraffazione e alterazione valgono le considerazioni effettuate in riferimento all'art. 473 c.p. cui si rinvia;
- l'oggetto materiale della condotta è costituito dalle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;

- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, ossia dalla previsione e volontà della condotta incriminata.

La fattispecie si pone in un'ottica di tutela delle c.d. "indicazioni geografiche", viste non solo come una garanzia di qualità del prodotto, ma come un elemento di scelta da parte del consumatore che propende per l'acquisto di un prodotto anche in base alla sua provenienza. Ciò può avvenire sia perché il consumatore ritiene che una data provenienza garantisca una certa qualità, sia per altri motivi economici e sociali (si pensi, a titolo di esempio, alla c.d. "filiera corta", garanzia di genuinità ma anche di rispetto ambientale e di tutela dei lavoratori di un dato territorio). I delitti in esame sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

3 Le attività sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "H" del Modello, le seguenti:

1. **Erogazione del servizio manutenzione.**
2. **Gestione dei rapporti con gli utenti**

4 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 di Aler Pavia Lodi (di seguito l'"Azienda") e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- l'amministratore e i dirigenti dell'azienda (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti dell'azienda (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice etico i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori, clienti di Aler Pavia Lodi.

5. Principi generali di comportamento e i protocolli di controllo

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice etico devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata

1. Erogazione del servizio di manutenzione.

L'erogazione del servizio di manutenzione è disciplinata dal Regolamento per la ripartizione delle manutenzioni nei fabbricati Erp, dal Regolamento uso degli alloggi e più in generale dalla Carta dei Servizi.

Le attività sviluppate sono inoltre supportate da specifiche procedure di sistema di gestione della qualità che come:

- | | |
|----------|--|
| FP-1.1.1 | Programma annuale della manutenzione |
| FP-6.1.1 | Gestione Interventi di Manutenzione ordinaria |
| FP-6.3.2 | Automanutenzione |
| FP-6.3.1 | Ripristino alloggi sfitti |
| FP-6.1.3 | Gestione sostituzione caldaie |
| FP-6.1.2 | Esecuzione Interventi di Manutenzione ordinaria e il diagramma per la "Richiesta idoneità alloggiativa". |

2. Gestione dei rapporti con gli utenti

Aler Pavia Lodi è dotata di proprio Ufficio che si occupa di gestire i rapporti con il pubblico ossia l'URP. Le relazioni con l'utenza sono poi sviluppate sia dall'area gestionale sia dall'area manutenzione.

I rapporti che Aler intrattiene con gli utenti e la loro regolazione sono descritti in regolamenti aziendali come ad esempio il Regolamento per la ripartizione delle manutenzioni nei fabbricati SAP, il Regolamento d'uso degli alloggi di SAP

Aler ha, inoltre, un sistema di gestione della qualità, in base alla norma UNI EN ISO 9001 che assicura che il prodotto/servizio offerto sia esattamente quello che si ha la possibilità di erogare.

Riassumendo, ALER Pavia Lodi ha già adottato i seguenti controlli e misure di prevenzione per la gestione delle attività connesse alla presente area di reato al fine di ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto:

- Sistema di gestione qualità in accordo alla norma ISO 9001.
- Carta dei servizi;
- Regolamento d'uso degli alloggi di E.R.P;
- Regolamento assegnazione alloggi a canone concordato;
- Manuale operativo contro l'abusivismo;
- Regolamento erogazione contributo di solidarietà;
- Regolamento mobilità inquilini (cambi alloggi);
- Esistenza di un Codice Etico integrato ai sensi del D.p.r. 62/2013, come modificato dal D.p.r. n. 81/2023;

6. I flussi informativi in favore dell'Organismo di vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure, dei regolamenti e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale sia conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari interni, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a inviare all'Organismo di Vigilanza, i documenti da lui richiesti in apposito documento riassuntivo dei flussi.

I Destinatari interni sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza richiede ai Destinatari del Modello di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti loro assegnati.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica appositamente creato per tale fine.